Parlamento europeo
2014-2019

Documento di seduta

A8-0010/2016

28.1.2016

***I
RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)

(COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Jarosław Wałęsa

(Rifusione – articolo 104 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE 7

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA 8

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE 10

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 12

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)

(COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0282),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0154/2015),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

– vista la lettera in data 16 settembre 2015 della commissione giuridica alla commissione per il commercio internazionale a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

– visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0010/2016),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione e tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

[1] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione riguarda una codificazione e una rifusione del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, il cosiddetto "regolamento di accesso al mercato" (RAM), che disciplina le importazioni di prodotti originari di alcuni paesi ACP. Questo strumento temporaneo prevede un accesso senza contingenti senza dazi al mercato dell'UE per i prodotti originari di paesi ACP non PMS nel periodo che precede la conclusione e l'applicazione dei rispettivi accordi di partenariato economico (APE) compatibili con l'OMC prima del 1 ottobre 2016. L'allegato I del RAM comprende attualmente 27 paesi.

L'obiettivo della codificazione è quello di assicurare la trasparenza, la chiarezza e la semplificazione della legislazione UE dopo che uno strumento giuridico originale è stato modificato più volte. Dalla sua adozione nel 2007, il regolamento di accesso al mercato è già stato modificato nove volte, compreso l'esercizio di allineamento post-Lisbona nell'ambito del "Trade Omnibus II" e i successivi regolamenti delegati della Commissione (si veda allegato III della proposta della Commissione). Così, la codificazione è essenziale per garantire la chiarezza e la leggibilità del regolamento.

Il metodo della rifusione viene utilizzato a causa della necessità di talune modifiche sostanziali all'attuale articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 22.

La proposta di modifica dell'articolo 3, paragrafo 4, dovrebbe autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati per definire il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta che le pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione UE-Sudafrica (ASSC) siano state sostituite dalle pertinenti disposizioni dell'APE tra l'UE e la Comunità di sviluppo dell'Africa australe, concluso il 15 luglio 2014.

All'articolo 22, dovrebbe essere soppresso un riferimento superfluo all'articolo 134 del trattato che istituisce la Comunità europea, in quanto questo articolo è stato abrogato dal trattato di Lisbona.

A seguito delle considerazioni di cui sopra e alla luce del parere favorevole della commissione giuridica, confermando che la proposta è una semplice codificazione e si limita alle modifiche sostanziali individuate, il relatore raccomanda di adottare la proposta della Commissione senza modifiche.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Ref. D(2015)40901

Bernd Lange
Presidente della commissione per il commercio internazionale
ASP 12G205
Bruxelles

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)
COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

Signor presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 104 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 58, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione.".

Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti con tali modifiche, la proposta si limiti ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.

In conclusione, in seguito alla discussione svoltasi nella riunione del 15 settembre 2015, la commissione giuridica ha deciso all'unanimità, con 22 voti a favore[1], raccomanda alla commissione per il commercio internazionale, quale commissione competente per il merito, di procedere all'esame della suddetta proposta in conformità all'articolo 104 del regolamento.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia profonda stima

Pavel Svoboda

All.: Parere del gruppo consultivo.

[1] Erano presenti: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Verónica Lope Fontagné, Dominique Martin, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 10 agosto 2015

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)
COM(2015)0282 del 10.6.2015 – 2015/0128(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, in particolare il punto 9, il 25 giugno 2015 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra le altre, la proposta in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame[1] della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni.

1. All'articolo 5, le espressioni "d'esame" e "all'articolo 21, paragrafo 5", entrambe contrassegnate con marcatori, avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per individuare le modifiche sostanziali nelle proposte di rifusione.
2. Nella versione inglese, nel titolo dell'articolo 7 le parole "quotas and eventual elimination of duties" dovrebbero essere eliminate.
3. Nella versione inglese, nel titolo dell'articolo 8 la parola "quotas" dovrebbe essere eliminata.
4. All'articolo 21, paragrafo 1, il riferimento *all'"articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio"* dovrebbe essere adattato e diventare un riferimento

[1] Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, che è la versione originale del testo in esame.

all'"articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio".

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto giuridico esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER Giureconsulto	H. LEGAL Giureconsulto	L. ROMERO REQUENA Direttore generale

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Regimi applicabili ai prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)
Riferimenti	COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD)
Presentazione della proposta al PE	10.6.2015
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 24.6.2015
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	DEVE 24.6.2015
Pareri non espressi Decisione	DEVE 22.9.2015
Relatori Nomina	Jarosław Wałęsa 21.9.2015
Esame in commissione	22.10.2015 19.11.2015
Approvazione	25.1.2016
Esito della votazione finale	+: 34 –: 3 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze
Deposito	28.1.2016